

NUM. DOC. 30/2006

CITTA' DI TORINO  
Provvedimento del Consiglio Circostrizionale  
N. 10 – “MIRAFIORI SUD”  
Estratto del verbale della seduta del 15 Marzo 2006

Convocato il Consiglio di Circostrizione n. 10 in seduta ordinaria.

Sono presenti nell'aula Consiliare del Centro Civico “R. Davico”, in Strada Comunale di Mirafiori n. 7 oltre al Presidente Maurizio TROMBOTTO i Consiglieri:

ACQUAVIVA ALBANO BARROCU BUFALO CAMARDA CARDONA CASSANO CERA  
CHIAZZOLLA DEIANA FALLERI FERRARESE INFELISE LAINO LUBATTI MINUTELLO  
MURDOCCA PERILLO RASTELLI REGALBUTO REVERDITO SPINELLI STRINA.

In totale con il Presidente n. 24

Risulta assente il Consigliere CALELLA.

Con l'assistenza del Segretario: Dr. Giovanni DE MARIA

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

Il presente provvedimento:

OGGETTO: C.10 - PARERE DI COMPETENZA SU: TESTO UNICO DELLE NORME  
REGOLANTI IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, SEMPLIFICAZIONE,  
PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. MODIFICHE.

## CITTÀ DI TORINO

## CIRCOSCRIZIONE N.10 - MIRAFIORI SUD

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.10 - PARERE DI COMPETENZA SU: TESTO UNICO DELLE NORME REGOLANTI IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, SEMPLIFICAZIONE, PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. MODIFICHE.

Il Presidente TROMBOTTO, di concerto con il Coordinatore della I Commissione LUBATTI, riferisce:

E' pervenuta in data 16 febbraio 2006, da parte del Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, richiesta di espressione del parere avente per oggetto: "Testo Unico delle norme regolanti il procedimento amministrativo, la semplificazione, la partecipazione e la trasparenza dell'attività amministrativa".

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 ottobre 2004 recependo il lavoro coordinato dagli uffici del Segretario Generale, il Consiglio Comunale della Città, vista la rilevanza delle norme regolamentari in questione, anche allo scopo di facilitarne l'utilizzo da parte dei cittadini, approvava il Testo Unico delle norme regolanti il procedimento amministrativo, la semplificazione, la partecipazione e la trasparenza dell'attività amministrativa.

Contestualmente a tale approvazione, il Consiglio provvedeva ad abrogare i regolamenti allora vigenti nelle materie oggetto del succitato Testo Unico, le cui disposizioni divenivano parte integrante del nuovo provvedimento deliberativo.

Il Testo Unico, peraltro, non assumeva mera valenza ricognitoria, poiché il Consiglio provvedeva ad inserire quelle innovazioni necessarie sia per l'evoluzione legislativa verificatasi negli anni, che a seguito dell'esperienza maturata con l'applicazione concreta delle norme preesistenti.

Successivamente, con Legge 11 febbraio 2005, n. 15, e con D.L. 14 marzo 2005, n. 35, come convertito con Legge 14 maggio 2005, n. 80, il Parlamento modificava la L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi".

Alcune delle modifiche apportate hanno reso necessaria una rivisitazione del Testo Unico regolamentare.

Premesso infatti che:

- la L. 241/1990 come novellata dal legislatore nel 2005 assume carattere vincolante nelle sue disposizioni puntuali per le amministrazioni statali e per gli enti pubblici nazionali, mentre le regioni e gli enti locali regolano le materie disciplinate dalla medesima legge

nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa così come definite dai principi stabiliti dalla legge medesima (art. 29);

- l'accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell'attività amministrativa ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, comma 2, lettera m Costituzione);
- alcune previsioni legislative assumono in ogni caso valenza vincolante anche per i Comuni e le Province.

In particolare, per quanto rileva il succitato Testo unico regolamentare, si evidenzia che la nuova versione della L. 241/1990 prevede che:

- l'attività amministrativa si conformi ai principi dell'ordinamento comunitario (art. 1 comma 1);
- il termine dei procedimenti non sia più di trenta giorni (nel caso in cui la legge, ovvero gli enti pubblici, nel loro ordinamento, non prevedano termini diversi) ma di novanta giorni. Tale termine, peraltro, è ora disposto per i soli enti pubblici nazionali (art. 2, comma 3);
- nella comunicazione di avvio del procedimento, da inviare ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire, deve essere indicata la data entro la quale deve concludersi il procedimento, ed i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione (art. 8 comma, 2);
- nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, debba comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della Proposta (art. 10 bis);
- gli accordi sostitutivi del provvedimento siano sempre possibili e non più, come precedentemente, solo nei casi previsti dalla legge (art. 11, comma 1), e che gli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento debbano sempre essere preceduti da un atto di assenso dell'organo che sarebbe competente all'adozione del provvedimento medesimo (art. 11, comma 4 bis);
- la situazione giuridicamente rilevante, la cui esistenza è necessaria per poter esercitare il diritto di accesso, debba essere collegata al documento del quale è chiesta la visione o l'estrazione di copia (art. 22, comma 1, lettera b);
- siano esplicitamente esclusi dall'accesso i procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano, (art. 24, comma 1, lettera b) e, nei procedimenti selettivi, i documenti contenenti informazioni di carattere psico – attitudinale relativi a terzi (art. 24, comma 1, lettera d);
- i documenti esclusi dall'accesso sono comunque accessibili se la loro conoscenza si rende

necessaria per curare o per difendere interessi giuridici dei richiedenti (art. 24, comma 7), mentre la disposizione precedente prevedeva la sola visione dei suddetti documenti.

Oltre ad introdurre nel dettato regolamentare le necessarie modifiche conseguenti alle su descritte modifiche legislative, sembra opportuna una precisazione rispetto al testo vigente. All'art. 45 comma 1 del Testo Unico, infatti, si afferma che "Per 'accesso' si intende la possibilità della piena conoscenza di quanto richiesto...". In verità, l'accesso ai documenti amministrativi si prefigura, non da oggi, come un diritto soggettivo dei soggetti che abbiano un interesse giuridicamente rilevante. Pertanto, si è valutato sia maggiormente conforme alla legge ed alla giurisprudenza in materia, definire l'accesso come "il diritto alla piena conoscenza di quanto richiesto...".

Si precisa inoltre di non ritenere opportuno, né tanto meno necessario, modificare i termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Città. Tali termini sono attualmente normati dall'art. 66 commi 4 e 5 del Testo unico regolamentare, secondo i quali

- per tutti i procedimenti è prevista una scheda descrittiva, da approvarsi con deliberazione della Giunta Comunale, contenente i termini massimi entro i quali lo specifico procedimento deve concludersi;
- per i procedimenti non previsti, il termine conclusivo è di trenta giorni.

La Giunta Comunale, con deliberazione del 7 dicembre 2004 (mecc. 200411055/049), ha approvato tali schede, predisposte dalle singole Divisioni e Servizi centrali a seguito di un apposito ed approfondito monitoraggio dei procedimenti di competenza, contenenti i termini, ove determinabili, conclusivi (intermedi e complessivi) dei singoli procedimenti.

La medesima deliberazione della Giunta, dava inoltre atto che "per i procedimenti non inclusi nelle schede allegate .....trova applicazione il termine conclusivo di trenta giorni, in conformità al disposto dell'art. 2, comma 3 della L. 241/1990 e s.m.i. o i diversi termini già definiti da specifica normativa di settore".

Tale disciplina appare del tutto coerente con le innovazioni prodotte dalla nuova stesura dell'art. 2 della L. 241 che, come già ricordato, disciplina ora solamente il termine dei procedimenti degli enti pubblici nazionali, fissandolo non più in trenta (nel caso in cui la legge, ovvero gli enti pubblici, nel loro ordinamento, non prevedano termini diversi) ma in novanta giorni.

Se ora, quindi, gli enti locali possono disciplinare nella loro autonomia i termini dei procedimenti di propria competenza (nel rispetto dei principi stabiliti dalla L. 241/1990), appare evidente che la disciplina già vigente nella Città è del tutto coerente con il dettato legislativo.

Inoltre, dal punto di vista dell'opportunità, appare utile continuare a far riferimento alle schede approvate dalla Giunta Comunale, visto anche la qualità e la mole del lavoro svolto per produrre le medesime, che risultano essere un utile strumento di lavoro per gli uffici, oltre che un elemento di trasparenza dell'azione amministrativa.

L'unica modifica che si propone al succitato art. 66 del Testo Unico regolamentare riguarda

quindi l'abrogazione della parte del comma 5 nel quale si giustifica il termine di 30 giorni per la conclusione dei procedimenti "residuali" con la disposizione prevista nel comma 3 dell'art. 2 della L. 241/1990. Tale abrogazione renderà esplicito che il termine è stato individuato dalla Città nell'ambito della sua autonomia normativa.

Si tratta pertanto di apportare le seguenti modifiche al Testo Unico delle norme regolanti il procedimento amministrativo, la semplificazione, la partecipazione e la trasparenza dell'attività amministrativa:

1. Art. 1 comma 1, seconda riga, dopo le parole "Statuto della Città", aggiungere "e nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario";
2. Art. 45, comma 1, sostituire le parole "la possibilità della" con le parole "il diritto alla";
3. Art. 46, comma 2, primo periodo, dopo le parole "situazioni giuridicamente rilevanti" aggiungere "e collegate al documento al quale è chiesto l'accesso";
4. Art. 50, comma 4, sostituire le parole "la visione degli" con le parole "l'accesso agli";
5. Art. 66, comma 5, eliminare le parole "previsto dal terzo comma dell'articolo 2 della Legge 241/1990";
6. Art. 70, comma 2, sostituire l'intero comma con il seguente:

La comunicazione iniziale deve indicare:

- a) l'Amministrazione competente;
  - b) l'oggetto del procedimento;
  - c) l'indicazione dell'ufficio e del responsabile del procedimento;
  - d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento, secondo i termini previsti dal precedente art. 66, commi 4 e 5, ed i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
  - e) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
  - f) l'ufficio e l'orario in cui si può prendere visione degli atti.";
7. Inserire l'Art. 72 bis  
"Art. 72 bis – Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza Con l'eccezione dei procedimenti concorsuali, nei procedimenti ad istanza di parte, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, devono essere comunicati agli istanti i motivi dell'eventuale diniego. Entro dieci giorni gli istanti possono presentare per iscritto le loro osservazioni. I termini del procedimento sono interrotti dalla data di trasmissione della succitata comunicazione e iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in mancanza di quest'ultima, dalla scadenza prevista nel secondo periodo.";
  8. Art. 73 – comma 1, quinta riga, eliminare le parole "nei casi previsti dalla legge";
  9. Art. 73 – aggiungere il comma 5  
"A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, la stipulazione degli accordi di cui al precedente comma 1, deve essere preceduta da

un'apposita determinazione, o deliberazione, dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.”;

10. Allegato A – lettera C) alinea “atti e documenti relativi a procedimenti tributari” – spostare nella lettera B);  
 Allegato A – lettera C) – inserire “documenti amministrativi, facenti parte di procedimenti selettivi, contenenti informazioni di carattere psico – attitudinali di terzi soggetti”.

La richiesta di parere è stata illustrata nella Conferenza dei Capigruppo tenutasi in data 23 febbraio 2006, il presente parere è stato licenziato nella Giunta del 3 marzo 2006.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto il Regolamento sul Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 il quale, fra l'altro all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere da parte dei Consigli Circostrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità.
- Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
  - favorevole sulla regolarità tecnica.

#### PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

- Di esprimere parere favorevole circa la proposta espressa in narrativa.  
 Il presente atto non comporta spesa.

Al momento della votazione sono inoltre assenti i Consiglieri: Albano, Cardona, Chiazzolla, Deiana, Infelise, Minutello, Perillo, Regalbuto e Reverdito.

Il Consiglio di Circostrizione, con votazione per appello nominale, accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti	n. 15
Votanti	n. 13
Favorevoli	n. 13
Contrari	n. //
Astenuti	n. 2 Acquaviva - Rastelli

Il Consiglio di Circostrizione

#### DELIBERA

- Di esprimere parere favorevole circa la proposta espressa in narrativa.

Il presente atto non comporta spesa.

---